



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Ancona, seconda sezione civile, nelle persone di:

Dott. [redacted] Castagnoli - Presidente rel.  
Dott. [redacted] - Consigliere  
Dott.ssa [redacted] - Consigliere

ha pronunciato la seguente;

**S E N T E N Z A**

nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. [redacted], promosso da:

[redacted], rappr. e difesa dall'avv. [redacted] per delega a  
margine dell'atto di citazione in appello ed elett. domiciliata in Ancona, via [redacted]  
[redacted], presso lo studio legale [redacted]

nei confronti di:

**Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop. a.r.l.**, rappr. e difesa dall'avv.  
Luigi Fiori per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello ed  
elett. domiciliata in Fabriano, via Cialdini n. 12, presso il suo studio;

e di:

[redacted], non costituito;





Si costituisce in giudizio Banca Etruria eccependo l'inammissibilità dell'appello, contestandone la fondatezza e chiedendone il rigetto.

La causa viene ritenuta per la decisione all'udienza del 2017, con termine alle parti per il deposito degli scritti difensivi finali,

***L'appello. I rilievi critici all'impugnata sentenza.***

L'appellante, a sostegno dell'impugnazione, deduce che al momento della introduzione del giudizio non vi era alcuna certezza dell'esistenza del credito, essendovi anzi la certezza della contestazione e l'incertezza più assoluta in ordine alla esistenza di un debito della debitrice principale, non sussistendo nei confronti del fideiussore ) azioni esecutive, cautelative o ipotecarie che potessero far pensare ad un rischio di revocatoria, ciò che dimostra l'assoluta buona fede della società convenuta che, se fosse stata in mala fede o a conoscenza del pregiudizio, avrebbe potuto cedere ad altri il compendio immobiliare, rendendo l'atto inattaccabile.

Sostiene ancora l'appellante che la valutazione del consulente tecnico di ufficio, da cui il Tribunale ha tratto il suo giudizio di sperequazione tra il prezzo della vendita ed il valore del bene, non può essere condivisa, non essendo il prezzo irregolare, tanto che nessun ufficio finanziario o lo stesso Pubblico Ufficiale Rogante hanno contestato il valore indicato.



Infine l'appellante sostiene che, non essendo all'epoca obbligatorio alcun riferimento documentale alle modalità di pagamento, le parti avrebbero potuto evitare qualsiasi riferimento a pagamenti.

***Le valutazioni della Corte.***

Preliminarmente va osservato che appare pienamente ammissibile l'intervento di Credito Fondiario s.p.a, quale mandataria di Sallustio s.r.l., acquirente *pro soluto* ed in blocco dei crediti di cui era titolare Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio soc. coop. a r.l., poi in liquidazione coatta amministrativa, alla quale è succeduta come Ente Ponte Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio s.p.a., come risultante dall'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 19 maggio 2016.

Sul punto giova inoltre evidenziare quanto segue.

Banca dell'Etruria e del Lazio s.p.a. è stata costituita *ex lege* dall'art. 1, comma 1 del D.L. n. 183 del 22.11.2015, ed ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di ente-ponte ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 180 del 16.11.2015; ai sensi del secondo comma del suindicato art. 1- alle società di cui al primo comma possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 180 del 16.11.2015.

Il citato decreto legislativo n. 180 del 16.11.2015, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, ha dettato la disciplina per il risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, stabilendo -agli artt. 42 e 43- che le attività e passività dell'ente sottoposto a



risoluzione possono essere cedute ad un ente-ponte, appositamente costituito per gestire i beni ed i rapporti giuridici in questione, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente cedente ed ai sensi dell'art. 38 sensi dell'art. 38 comma 3 del citato decreto legislativo, quando, a seguito della cessione di beni e rapporti giuridici all'ente-ponte, residuano attività o passività in capo all'ente sottoposto a risoluzione, quest'ultimo è sottoposto a liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dal Testo Unico Bancario non appena possibile, tenuto conto della necessità di conseguire gli obiettivi della risoluzione, nonché di assicurare che l'ente in risoluzione fornisca al cessionario i servizi necessari ai sensi dell'articolo 62 per la continuazione dell'attività ceduta;

Pertanto, nel caso di specie si verte in una ipotesi di successione a titolo particolare nel rapporto controverso, atteso che parte dei crediti della Banca dell'Etruria e del Lazio soc. Coop. a.r.l. in liquidazione coatta amministrativa sono stati trasferiti a Sallustio s.r.l. senza che si sia verificata estinzione dell'ente cedente neppure per effetto della costituzione di Banca dell'Etruria e del Lazio s.p.a.

Ai sensi dell'art. 111 c.p.c.- se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi



spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione.

Consegue dalle argomentazioni sopra svolte che l'originaria appellata resta parte in causa non essendosi verificata la sua estinzione, né essendo stato dichiarato o notificato alle altre parti l'evento interruttivo costituito dalla sua messa in liquidazione coatta amministrativa, che non determina automaticamente l'interruzione del processo atteso il mancato richiamo dell'art. 200 della legge fallimentare all'art. 43 della stesse legge.

L'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dalla Banca appellata va disattesa.

Al riguardo va richiamato il principio secondo cui il requisito della specificità dei motivi di appello, prescritto dall'art. 342 c.p.c., non può essere definito in via generale e assoluta, ma deve essere correlato alla motivazione della sentenza impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell'appellante deve essere formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, e deve quindi contenere l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli *errores* attribuiti alla sentenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima e quindi devono essere più o meno articolati, a seconda della maggiore o minore specificità



nel caso concreto di quella motivazione (Cass. Civ., sez. II del 5 maggio 2009, n. 10356).

Nella specie l'appellante ha indicato le ragioni concrete per cui richiede il riesame della decisione, con un supporto argomentativo idoneo a contrapporsi dialetticamente al tessuto motivazionale della pronuncia impugnata con riguardo ad alcuni dei requisiti dell'azione revocatoria, ed in particolare di quelli relativi alla esistenza del credito asseritamente pregiudicato dall'atto di compravendita e alla consapevolezza del pregiudizio che tale atto avrebbe arrecato a ragioni creditorie di terzi.

Né il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c., risultante dalle modifiche apportate dall'art. 64 del decreto legge n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, va interpretato nel senso della necessità dell'uso di formule sacramentali.

L'appello, ancorché ammissibile, è infondato.

Preliminarmente all'esame dei motivi del gravame, giova evidenziare che il presente procedimento si è originato dalla domanda proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c. da Banca Etruria che, a sostegno dei suoi *petita*, ha dedotto di essere creditrice nei confronti della [redacted] e del fideiussore della stessa, [redacted], della somma di Euro [redacted], quale saldo negativo del conto corrente [redacted], come riconosciuto dalla stessa società con comunicazione del [redacted] 2007, e di avere ottenuto un provvedimento monitorio contenente l'ingiunzione di pagamento delle somme dovute.



Ha inoltre sostenuto che lo \_\_\_\_\_, con atto notaio \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ 2007, aveva venduto alla \_\_\_\_\_ beni immobili di sua  
proprietà, siti nel Comune di \_\_\_\_\_.

Va innanzitutto evidenziato che il primo Giudice ha correttamente ritenuto  
l'esistenza di un credito tutelabile con l'azione prevista dall'art. 2901 c.c.,  
nonostante la proposizione di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla  
Banca, richiamando il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità a  
mente del quale l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva  
della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di  
certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di  
credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte  
contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito  
risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita  
all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione  
compiuto dal debitore (tra le tante, cfr. \_\_\_\_\_ in aggiunta alla giurisprudenza richiamata  
dal Tribunale, Cass. 22 marzo 2016, n. 5619; Cass. 7 marzo 2017 n. 5618).

Altrettanto correttamente il primo Giudice – le cui argomentazioni, sul punto, non  
hanno, del resto, costituito oggetto di specifica censura – ha ritenuto l'anteriorità  
del credito rispetto all'atto dispositivo evidenziando che tale credito era venuto ad  
esistenza nei confronti di \_\_\_\_\_ l. e di \_\_\_\_\_ fideiussore,  
fin dal momento dell'accreditamento delle somma oggetto di apertura di credito sul



conto corrente, non assumendo invece rilevanza il momento, eventualmente successivo, nel quale è avvenuto il prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione.

Premesso che è consolidato il principio secondo il quale a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria si richiede (non già la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma) soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (tra le tante, Cass., 3 febbraio 2015, n. 1902), il primo Giudice ha poi valorizzato una serie di dati, di segno univoco e convergente, dai quali ha desunto, con un corretto ragionamento di tipo critico, l'esistenza dell'elemento psicologico dell'azione revocatoria da individuarsi, in presenza di un atto dispositivo a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, nella consapevolezza in capo al debitore e al terzo acquirente del carattere pregiudizievole dell'atto per le ragioni creditorie,

In particolare ha richiamato, al riguardo, giudicati di legittimità secondo i quali, nel caso in cui un debitore disponga del proprio patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, l'esistenza e la consapevolezza sua e dei terzi acquirenti del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle ragioni del creditore ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana sono in *re ipsa*. (Cass. 21/06/1999, n.6248; Cass. n. 6675 del 1998 Cass. 6 aprile 2005 n. 7104, la quale ha precisato che tale principio postula, nella sua *ratio*, l'esistenza di una pluralità di beni eterogenei, senza alcuna connessione tra loro, e che la loro



contestuale alienazione si risolve in una sorta di liquidazione del patrimonio, rivelando, *ictu oculi*, l'intento di sottrarlo alla garanzia dei creditori).

Ulteriori elementi tali da deporre nel senso della conoscenza del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni creditorie di terzi sono stati ravvisati dal Tribunale nel fatto che uno degli immobili compravenduti costituiva, al momento dell'atto dispositivo, luogo di residenza dello [redacted] i e della legale rappresentante della società acquirente nonché del figlio e della madre ( che ne conservava l'usufrutto) delle [redacted] – circostanza sulla base della quale il primo Giudice ha ritenuto, con valutazione meritevole di essere condivisa, inverosimile che la cessione dell'immobile rientrasse nell'ambito dell'attività commerciale di [redacted] – nella esistenza di un rapporto sentimentale e di convivenza, dal quale era nato un figlio, tra lo [redacted] i e la legale rappresentante della società acquirente, [redacted] non rilevando in contrario il fatto che, al momento della vendita, tale relazione fosse, come dichiarato dalla stessa legale rappresentante, terminata, e nelle vicende della società acquirente, costituita [redacted] 2006, con oggetto analogo a quello di [redacted] i,, di cui lo [redacted] i era rappresentante ed unico socio, ed avente sede nello stesso fabbricato in cui lo [redacted] i e [redacted] i risiedevano al momento dell'atto impugnato, senza che risultasse il compimento di altre sue operazioni di compravendita immobiliare.



Il Tribunale ha inoltre valorizzato ulteriori elementi costituiti dalle peculiari modalità di versamento del prezzo e dalla rilevantissima sproporzione tra il prezzo di vendita degli immobili ed il loro valore di mercato, evidenziata dal consulente tecnico di ufficio nominato nel corso del primo grado del giudizio, unici con riguardo ai quali parte appellante ha mosso censure alla valutazione effettuata dal primo Giudice.

L'esame di tali censure neppure si appalesa rilevante, essendo gli altri elementi valorizzati dal primo Giudice dotati di sufficiente peso logico, specie tenendo conto del fatto che non è necessaria la conoscenza in capo al terzo di un determinato credito, per la cui tutela la revocatoria viene proposta, essendo invece sufficiente che la consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio (da intendersi anche come maggiore difficoltà di esazione dello stesso) di detto debitore in danno dei creditori complessivamente considerati (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15257 del 06/08/2004; Cass. N. 1007/1990; Cass. N. 987/1989; Cass. N. 8930/1987; Cass. N. 5824/1985; Cass. n. 398/1982).

In ogni caso giova rilevare che del tutto generiche sono le censure mosse alle valutazioni del C.T.U.- recepite dal primo Giudice che ne ha desunto un ulteriore elemento indiziario - relative all'esistenza di una rilevantissima sproporzione tra il prezzo di acquisto dei beni ed il loro valore di mercato, basate su un corretto approccio metodologico ed esenti da vizi quanto ai rilievi di natura tecnica.

L'impugnata sentenza va dunque integralmente confermata.

***Sulla regolamentazione delle spese di lite del presente grado,***



In applicazione del principio della soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, l'appellante va condannato a rifondere a Banca Etruria le spese di lite del presente grado, liquidate come in dispositivo, mentre si ravvisano i presupposti per una regolamentazione di dette spese in termini di integrale compensazione tra l'appellante e l'interveniente.

Infine deve darsi atto, ai sensi del DPR 30 maggio 2002 n. 115, art. 13 comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P. Q. M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla

I. avverso la sentenza del Tribunale di I

2013, nei confronti di Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio soc. Coop. a r.l., con successiva costituzione di Credito Fondiario s.p.a. quale mandataria di Sallustio s.r.l., e di , così provvede:

respinge l'appello e conferma per l'effetto l'impugnata pronuncia;

condanna l'appellante a rifondere alla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio soc. coop. a.r.l. le spese di lite del presente grado, liquidate in Euro per fase di studio della controversia ed Euro per fase introduttiva del giudizio, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CAP nella misura di legge,



compensa le spese di lite del presente grado tra l'appellante e l'interveniente;

ai sensi del DPR 30 maggio 2002 n. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 5 luglio 2017.

Il Presidente est.

